



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

Piazza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
www.comunemoglianoveneto.it

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

Ord. n° 26/2023

Mogliano Veneto, 16/11/2023

Oggetto : Qualità dell'aria. Deroghe per effettuazione fuochi di Capodanno 31/12/2023 e falò rituali in occasione delle celebrazioni dell'Epifania 2024.

IL SINDACO

Premesso che:

in data 28/09/2023 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso durante il quale è stato illustrato il “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea”, emesso dalla Regione Veneto con DGR 238 del 2 marzo 2021, e gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure riassunti nell’Allegato A della DGRV 1089 del 9 agosto 2021, da inserire nell’ordinanza sindacale. In base a dette disposizioni regionali è stato definito dal TTZ di mantenere quanto più possibile uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dalla DGRV n. 238/2021 riguardanti la limitazione del traffico, la combustione delle biomasse e viene reso noto che la misura di divieto di spargimento liquami è regolamentata dalla DGRV n. 813/2021 che introduce la questione polveri sottili e ripropone i divieti stagionali legati alle condizioni meteorologiche integrandoli con il divieto di spandimento dei liquami in condizioni di allerta PM₁₀ superiore a verde salve quelle distribuzioni effettuate mediante iniezione o con interramento immediato del liquame stesso. Misura questa da inserire nelle ordinanze sindacali con validità dal 1° ottobre al 15 aprile di ogni anno;

Durante il medesimo TTZ è emersa la volontà di tutte le Amministrazioni Comunali di rimandare a successivo e apposito Tavolo Tecnico la discussione in merito alle eventuali deroghe per l’accensione dei falò rituali del giorno dell’Epifania;

Lo stesso Tavolo, riunitosi in data 26/10/2023 ha stabilito, sentito i pareri delle Amministrazioni Comunali presenti, di redigere le linee guida per lo svolgimento del rituale dei Panevin, in deroga alle limitazioni previste dalle citate norme in materia di qualità dell’aria;

In data 20/10/2023 è stata pubblicata l’Ordinanza Sindacale n. 21 avente per oggetto “Piano straordinario per la qualità dell’aria. Misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all’aperto nel periodo dal 22/10/2023 al 30/04/2024 e per lo spargimento di liquami zootecnici nel periodo dal 20/10/2023 al 15/04/2024. del 20/03/2023” nella quale si rimandava a successivo atto le eventuali deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali dell’Epifania 2024;

VISTI:

- La L.R. 33/85 e ss.mm.ii. “Norme per la tutela dell’ambiente”;
- Il DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., “Regolamento recante definizioni dei criteri generali

in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192”;

- Il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa”;
- la DGRV n. 836 del 06/06/2017 Approvazione del nuovo “Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- l'art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico delle Norme Ambientali” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi da tale attività possano derivare rischi per la salute pubblica e privata per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili (PM10);
- la DGRV n. 122 del 10/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la DGRV n. 1089 del 9/8/2021 con la quale vengono forniti gli Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria definiti dalla DGRV n. 238 del 02/03/2021;
- il D.M. n.383 del 06/10/2022 con il quale il Ministero della Transizione Ecologica definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori termici massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale;

ORDINA

- di derogare, per la notte di Capodanno 2024, al divieto di fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento, di cui alla propria precedente Ordinanza Sindacale n. 21 del 20/10/2023 avente per oggetto “Piano straordinario per la qualità dell'aria. Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto nel periodo dal 22/10/2023 al 30/04/2024 e per lo spargimento di liquami zootecnici nel periodo dal 20/10/2023 al 15/04/2024. del 20/03/2023”;
- che l'utilizzo di fuochi d'artificio, botti e petardi deve essere effettuato in modo responsabile e nel rispetto della normativa in materia, ricordando che nel Comune di Mogliano Veneto vige il Regolamento di Polizia Urbana che “vieta – in luogo pubblico o aperto al pubblico – di far scoppiare petardi o fuochi artificiali in corrispondenza o in prossimità di persone, animali, edifici, veicoli a motore, impianti elettrici o del gas. Il divieto si estende a ogni luogo potenzialmente pericoloso”.

RENDE NOTO

che i giochi pirotecnici autorizzati e in libera vendita devono riportare sulla confezione un'etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta

produttrice, la categoria d'appartenenza e le modalità d'uso. Possono essere venduti in tutti gli esercizi che sono in possesso di licenza per la vendita di giocattoli (tabaccherie, supermercati, cartolerie, etc.) e possono essere acquistati da tutti, purché quattordicenni. Se il gioco pirotecnico che state acquistando è privo di etichetta è sempre da considerarsi proibito.

Alcuni giochi, anche se non vietati, sono comunque molto pericolosi e possono causare, se non usati in modo corretto, gravi danni a persone e cose.

I prodotti pirotecnici classificati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in IV e V categoria (artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti) possono essere venduti solamente in negozi autorizzati, muniti di Licenza Prefettizia, e possono essere acquistati da persone maggiori di anni 18 e munite di porto d'armi. Per l'accensione di tali artifici è necessaria la denuncia alle forze dell'ordine e, comunque, dietro autorizzazione o licenza.

ORDINA ALTRESÌ

- di derogare, in occasione delle celebrazioni dell'Epifania 2024, al divieto di falò rituali di cui alla propria precedente Ordinanza Sindacale n. 21 del 20/10/2023 avente per oggetto “Piano straordinario per la qualità dell'aria. Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto nel periodo dal 22/10/2023 al 30/04/2024 e per lo spargimento di liquami zootecnici nel periodo dal 20/10/2023 al 15/04/2024. del 20/03/2023”;
- di subordinare il rilascio dell'autorizzazione da parte del Settore 2° del Comune di Mogliano Veneto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - **dimensioni massime** pari a 2 mt di altezza e 2 metri di diametro alla base;
 - **numero massimo nel territorio:** n. 6, uno per ognuna delle seguenti aree: Bonisiolo, Zerman, Marocco, Mazzocco, Campocroce, Mogliano Veneto; è auspicabile l'organizzazione da parte di Associazioni di Quartiere o assimilabili. Non saranno in alcun modo autorizzati o autorizzabili falò organizzati da privati;
 - il **materiale** utilizzato dovrà essere costituito solamente da legno vergine (non verniciato e/o trattato con solventi o simili) e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitarne la fumosità;
 - dovranno essere **spenti con acqua entro un'ora dall'accensione**, con smontaggio e smaltimento dei residui entro il giorno successivo.

AVVERTE CHE

che qualora il bollettino Arpav riportasse il passaggio o la permanenza in **livello allerta 2 – Rosso**, non si potrà accendere nessun tipo di falò e si dovrà provvedere entro il giorno successivo allo smontaggio e smaltimento in altra maniera delle pire, ricordando che non potranno in alcun modo essere bruciate in nessun altro luogo.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Mogliano Veneto, ai Vigili del Fuoco di Treviso;
 - al TTZ Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale ed ai Sindaci dell'Agglomerato IT0518 e alla Regione Veneto Comitato di Indirizzo

e Sorveglianza;

- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso e alla Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana.

Si ricorda che i livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale <https://www.comunemoglianoveneto.it> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

Il Comando di Polizia Intercomunale provvederà ai controlli e alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 627/2000 del pagamento di una somma variabile da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore II - Programmazione e Sviluppo del territorio.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge

IL SINDACO

Arch. Bortolato Davide

Firma assolta con modalità digitale ai sensi e con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii..